



I RISCHI IN AGRICOLTURA



ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008





PRESENTAZIONE

In Italia l'agricoltura è molto diffusa con un quadro di forza lavoro impiegata ancora caratterizzato in larghissima prevalenza da manodopera familiare.

I cicli di lavoro sono caratterizzati da fasi che comportano l'esposizione a numerosi rischi per la salute (posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a sostanze pericolose dovuto alla necessità di utilizzare concimi e fertilizzanti e per la sicurezza) e per la sicurezza; tra questi ultimi il rischio infortunistico legato all'uso di macchine agricole ha da sempre una importanza primaria come testimoniano l'elevata incidenza di infortuni sul lavoro conseguenti all'uso improprio di macchine ed attrezzature.

Dati INAIL mostrano che nell'anno 2010 si sono verificati oltre 50.000 infortuni in agricoltura, di cui oltre 100 mortali; a questi vanno aggiunti i circa 80 accaduti ad hobbisti, bambini e pensionati. Si sono registrate, inoltre, 6.380 denunce di malattie professionali con un incremento di oltre il 60% rispetto al 2008. Tra queste ultime prevalentemente malattie osteoarticolari e muscolo-tendinee (es. affezioni dei dischi intervertebrali, tendiniti), ipoacusie da rumore (9%), tumori (4%).

Sulla base di questi importanti numeri, la Regione Lazio ha avviato all'interno del Piano Regionale per la Prevenzione un programma di controlli mirati di vigilanza da parte di personale ispettivo della ASL, con l'obiettivo di incidere significativamente sulla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali e sulla riduzione dei rischi più rilevanti collegati all'impiego di trattori e attrezzature agricole.

Questo documento nasce dalla volontà della ASL RMF di Civitavecchia di porsi al servizio di lavoratori e datori di lavoro impegnati in questo settore tanto complesso quanto importante, fornendo alcuni spunti di riflessione sulla natura dei rischi connessi alla attività lavorativa nel settore agricolo e sulla normativa che ne regola la gestione ed il controllo.

Presso la ASL RMF di Civitavecchia è attivo uno Sportello Informativo, previo appuntamento al numero 06/96669467 e cell. 348/2504200





La pubblicazione è stata curata da:

Dott. Giorgio Becchetti, Direttore ff SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia
 Dott. Antonio Bottacci, Tecnico della Prevenzione SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia
 Dott.ssa Paola Santini, Tecnico della Prevenzione SPreSAL ASL RMF di Civitavecchia
 Dott.ssa Alessia Santoro, Consulente chimico Area di Igiene Industriale ASL RMF di Civitavecchia

Aggiornamento, febbraio 2012





SOMMARIO

Presentazione	Pag. 2
Definizioni	Pag. 5
D.Lgs. 81/08: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Pag. 6
La valutazione dei rischi	Pag. 9
I rischi nell'azienda agricola	Pag. 10
Attrezzature di lavoro	Pag. 15
Come adeguare le macchine agricole	Pag. 19
Obblighi e responsabilità nella vendita e concessione in uso delle macchine agricole	Pag. 19
Rischi caratteristici	Pag. 21
Misure di prevenzione e protezione	Pag. 23
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	Pag. 24
Gestione delle emergenze	Pag. 25





DEFINIZIONI

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività lavorativa e delle unità produttive in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Lavoratore autonomo: lavoratori che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, nonché i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.





IL D.Lgs. 81/2008: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo 81/2008, e successive modificazioni, raccoglie gran parte delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica "a tutti i settori di attività privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati".

LE FIGURE DI RIFERIMENTO

Per la gestione della sicurezza in azienda il datore di Lavoro si avvale della collaborazione di alcune figure specifiche:

- **RSPP**: è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali riportate nell'art. 32 del D.Lgs.81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 - I Datori di Lavoro di aziende che impiegano fino a trenta lavoratori **possono ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP** a seguito di apposita formazione di sedici ore presso idonei Istituti di Formazione, in alternativa possono incaricare un consulente esterno in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 o formare, a proprie spese, con un corso di 88 ore, un proprio dipendente.
- **RLS**: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a formare, a proprie spese l'RLS ed a consultarlo prima di effettuare qualunque intervento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
- <u>Medico Competente</u>: medico in possesso di idonei titoli requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
- Addetti antincendio e primo soccorso: lavoratori formati a spese del datore di lavoro incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.





GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Nel settore agricolo gli adempimenti di legge da rispettare sono diversi a seconda che si parli di lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprese familiari, coltivatori e allevatori diretti oppure datori di lavoro con dipendenti, anche occasionali, a loro carico.

La tabella 1 riassume i principali obblighi da ottemperare per gli uni e per gli altri.

Tabella 1: adempimenti obbligatori per le diverse tipologie di datori di lavoro.

Categoria	Obblighi
lavoro lavoratori familiari con vincoli di subordinazione	Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge vigenti
	Macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di protezione e marcatura CE se costruita dopo il 1996
	Dotare i lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge vigenti
	Valutazione dei rischi, compreso il rischio di incendio, rumore e rischio chimico e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
	Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), del medico competente e dell'incaricato del pronto soccorso e dell'emergenza
	Nomina del Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove previsto
	Misure di prevenzione per i rischi presenti quali: rumore, vibrazioni, chimico, biologico e movimentazione dei carichi ed eventuali altri rischi presenti in azienda
	Formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi presenti in azienda
	Consentire ai lavoratori l'elezione e contestuale nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (sigla RLS), e provvedere alla formazione dello stesso. In caso contrario richiedere la redazione del verbale in cui si dichiara che i lavoratori hanno rinunciato alla elezione/nomina del RLS
	Nello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro





Categoria	Obblighi
Lavoratore autonomo, libero professionista, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, i componenti dell'impresa familiare, coltivatore/allevatore diretto	Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge vigenti
	Macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di protezione e marcatura CE se costruita dopo il 1996
	Munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarli
	contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luggo di lavoro nel quale si svolgano attività in
	 Con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria;
	 partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.





LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Qualunque attività lavorativa comporta per i lavoratori l'esposizione a <u>Rischi per la Sicurezza</u>, responsabili di eventuali incidenti o infortuni e a <u>Rischi per la Salute</u>.

La <u>Valutazione del Rischio</u> aziendale deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed alla fine del processo valutativo il datore di lavoro deve redigere il <u>Documento di Valutazione del Rischio</u>, (<u>DVR</u>), che deve contenere:

- **a)** una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- **b)** l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- **c)** il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- **d)** l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- **e)** l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- **f)** l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

NOTA BENE. Se l'azienda ha un numero di dipendenti pari o inferiore a dieci il datore di lavoro può redigere anziché il Documento di valutazione del rischio un'<u>Autocertificazione</u> che attesta l'avvenuta valutazione del rischio relativamente a tutti i rischi presenti.





I RISCHI NELL'AZIENDA AGRICOLA



La molteplicità di condizioni e fattori che possono determinare un rischio per la sicurezza e/o la salute dei lavoratori prevedono una attenta ed approfondita analisi dell'attività lavorativa valutando quali esposizioni comportano le singole mansioni.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo dei rischi presenti in ambito agricolo da considerare nel processo di valutazione dei rischi.

Rischio connesso ai luoghi di lavoro



Luogo di lavoro è qualsiasi ambiente accessibile al lavoratore. Devono essere valutati tutti i rischi legati a carenze strutturali (ad esempio altezze e cubature inadeguate), alla viabilità interna o esterna (vie di circolazione e passaggi non ben delimitati o non adatti



alla tipologia di mezzi che devono attraversarle), alla **conformazione del terreno** (presenza di zone di pericolo a seguito di piogge o allagamenti). Alcuni luoghi di lavoro caratteristici dell'ambito agricolo e agro-zootecnico (**stalle, concimaie**) dovranno rispondere a requisiti specifici come, ad esempio, per le stalle che dovranno avere un pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, o per le concimaie che dovranno essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni, dai dormitori e dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



La movimentazione manuale dei carichi comprende tutte le **operazioni di trasporto o di sostegno di un carico** ad opera di uno o più lavoratori.

La valutazione deve comprendere un'attenta analisi delle lavorazioni

con particolare attenzione:





- 1. alle caratteristiche del carico quali la pesantezza e l'ingombro;
- 2. allo sforzo fisico richiesto;
- 3. alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro come ad esempio la presenza di spazio libero sufficiente per l'effettuazione dell'attività richiesta, l'eventuale presenza di irregolarità del pavimento che possano costituire ulteriore rischio di inciampo o di scivolamento

Rischio da esposizione ad agenti fisici

L'utilizzo in ambito agricolo di macchine ed attrezzature a motore determina l'esposizione a due importanti fattori di rischio fisico: **rumore e vibrazioni**.



La valutazione del rischio da esposizione a rumore e vibrazioni deve essere effettuata da personale qualificato, può prevedere una serie di misure specifiche sulle attrezzature/macchine, deve considerare il tempo di esposizione. Il tutto finalizzato a determinare il livello di esposizione dei lavoratori a questi inquinanti ambientali ed a individuare le misure di protezione e prevenzione da adottare durante lo svolgimento della normale

attività lavorativa.

Rischio da esposizione a sostanze pericolose



L'impiego di sostanze pericolose, comporta per i lavoratori effetti che dipendono sia dalla tipologia di sostanza utilizzata, sia dalle specifiche condizioni di utilizzo e di esposizione che si realizzano.



La valutazione del rischio chimico inizia con l'**elenco delle sostanze** pericolose direttamente manipolate dai lavoratori, o comunque presenti in azienda, deve essere effettivamente rappresentativa delle condizioni di lavoro e deve contenere tutte le informazioni disponibili. Per ciascun agente chimico è necessario:

- riportare le specifiche **proprietà pericolose** (ad esempio, tossico, irritante, ecc.),
- associare le mansioni di lavoro che ne prevedono l'impiego,
- specificare le quantità utilizzate quotidianamente, la frequenza della lavorazione che ne prevede l'impiego e la durata della stessa,
- riportare le **modalità espositive**, come ad esempio se l'agente chimico è usato in un UOC SPreSAL. Via Terme di Traiano 39/a 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 06/96669467 Fax 06/96669231 mail: spresal.civitavecchia@aslrmf.it





sistema chiuso, o se è utilizzato sotto cappa o all'aperto ecc.,


le modalità di manipolazione.

Molte informazioni importanti ai fini della valutazione sono desumibili dalla scheda di sicurezza di ciascuna sostanza pericolosa che deve sempre essere conservata in azienda.

Rischio da esposizione ad agenti biologici



L' attività agricola che si svolge a stretto contatto con la natura, con gli animali e con prodotti di origine animale, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, può implicare il rischio di esposizione dei lavoratori e



determinare lo sviluppo di malattie causate da microrganismi che vivono, si moltiplicano e svolgono il loro ciclo vitale nel terreno oppure negli animali.

Le malattie che gli animali possono trasmettere all'uomo si chiamano **zoonosi**. I microrganismi responsabili di zoonosi possono penetrare nell'uomo:

- √ attraverso ferite e tagli sporchi di terra;
- ✓ a causa del morso di un animale ammalato oppure attraverso il contatto con il suo sangue, la sua urina, ecc;
- √ attraverso la puntura di insetti che li trasportano dall'animale ammalato all'uomo;
- ✓ mangiando e bevendo prodotti (quali latte, uova, carne) provenienti da animali ammalati;
- ✓ attraverso il contatto con i liquami delle fosse biologiche e il letame e il liquame utilizzato nelle concimazioni.

Quello biologico è un rischio "invisibile" cioè l'operatore non può sapere se un terreno o un animale sono contaminati oppure no, per questo motivo è essenziale conoscere tutti i rischi che si corrono nell'effettuare alcune operazioni e attuare le necessarie misure preventive e protettive.





Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive





Nelle aziende agricole le atmosfere esplosive possono verificarsi a seguito della **miscelazione di aria con il metano** contenuto nel biogas e delle polveri dei cereali in prossimità degli impianti di produzione di biogas, delle vasche di stoccaggio/smaltimento dei liquami e dei

silos/contenitori dei cereali.

Rischio da stress lavoro-correlato



La normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro deve valutare lo stress lavoro-correlato per i suoi dipendenti. Questa valutazione deve essere effettuata in ottemperanza all'Accordo dell' 8 ottobre 2004 della Comunità Europea.

Rischio connesso allo stato di gravidanza



Condizioni di lavoro considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza o il periodo dell'allattamento fino al settimo mese dopo il parto.

Per questo motivo il datore di lavoro deve esaminare tutte le mansioni nelle quali sono coinvolte le donne e, con l'aiuto del medico competente, stabilire

se le stesse mansioni sono compatibili o no anche con lo stato di gravidanza. Se le attività sono compatibili la lavoratrice in stato di gravidanza può proseguire il proprio lavoro, se invece emergono attività che potrebbero comportare un rischio per la madre e/o il bambino la donna deve essere destinata a mansioni diverse che non comportino tali rischi.

Rischi connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza

da Paesi diversi

Anche la provenienza dei lavoratori da Paesi diversi deve essere considerata una potenziale fonte di rischio; è sufficiente che un lavoratore non comprenda le istruzioni ricevute perché si generino situazioni pericolose.





Rischio connesso all'uso delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro rappresentano uno dei principali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nella valutazione dei rischi dovranno essere necessariamente considerate:

- 1. l'installazione in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2. le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- 3. le istruzioni d'uso e di manutenzione ivi compresa la predisposizione e l'aggiornamento di un registro degli interventi di manutenzione delle macchine e delle attrezzature di lavoro.









ATTREZZATURE DI LAVORO

Il Titolo III e l'allegato V del D. Lgs. 81/08 riportano rispettivamente gli adempimenti da rispettare in merito "all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", compresi gli impianti e le apparecchiature elettriche nonché i "requisiti di sicurezza delle attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative comunitarie, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione".

Nel caso in cui una macchina sia sprovvista delle protezioni necessarie perché acquistata prima che leggi specifiche regolamentassero il problema, è necessario che il datore di lavoro effettui degli interventi di adeguamento installando idonei dispositivi di protezione contro il capovolgimento del mezzo.




È obbligatorio l'adeguamento di tutti i trattori sprovvisti di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.
ESISTE LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARE TUTTI TRATTORI.

Di seguito sono riportati i principali dispositivi di protezione relativi al <u>TRATTORE</u>, che rappresenta la macchina agricola più diffusa ed utilizzata:

1) Protezione in caso di capovolgimento

Tutti i trattori a ruote ed a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)





UOC SPreSAL. Via Terme di Traiano 39/a 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 06/96669467 Fax 06/96669231 mail: spresal.civitavecchia@aslrmf.it






2) Presa di potenza

La presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere munita di protezione fissata sul trattore a copertura almeno della parte superiore e dei due lati.







3) Organi in movimento

Le cinghie di trasmissione del moto, le ventole per il raffreddamento e tutti gli altri organi di movimento accessibili devono essere protetti mediante uso di appositi grigliati in modo da impedire il contatto accidentale con parti del corpo.





4) Parti calde

La superficie esterna del silenziatore, del collettore di scarico e della testata del motore devono essere protette contro il contatto accidentale, per evitare ustioni a causa delle elevate temperature che possono raggiungere. Devono essere inoltre protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimano, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per la salita e la discesa dal mezzo e che possono essere accidentalmente toccate.







5) Accesso al posto di guida

Il trattore deve avere opportuni mezzi di accesso alla cabina con superfici grigliate ed antiscivolo, qualora il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida sia superiore ai 550 mm. Devono inoltre essere installati corrimano o maniglie per garantire tre punti di appoggio/presa durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.



6) Albero cardanico

L'albero cardanico, necessario per trasferire il movimento dalla motrice all'attrezzatura trainata, deve essere dotato di protezioni in grado di coprire tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).











7) Moto agricole

La circolare n. 44 del 22/12/10 Min. LPS richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare anche le moto-agricole, al secondo posto dopo le trattrici per infortuni da ribaltamento, pur riconoscendo le difficoltà esistenti per il reperimento di telai di protezione e cinture di sicurezza per alcune tipologie di macchina.







Come adequare le macchine agricole

Per ciascuna tipologia di trattore è stato brevettato uno specifico telaio di protezione da installare sulle macchine che a tutt'oggi ne sono sprovviste; le LINEE GUIDA prodotte da ex ISPESL, reperibili sul sito <u>www.ispesl.it/sitodts/telai.asp</u> e <u>www.ispesl.it/sitodts/Linee guida/LGadeguamento trattori.pdf</u>, costituiscono un valido ed utile riferimento per la realizzazione degli adeguamenti. Esistono, tuttavia, altre metodologie da mettere in campo.

L'installazione delle protezioni può essere effettuata da qualunque officina meccanica che rilasci la prevista dichiarazione di conformità e corretta installazione, da esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Obblighi e responsabilità nella vendita e concessione in uso delle macchine agricole e forestali

Sono previsti obblighi per costruttori, venditori, noleggiatori e concedenti in uso di macchine. Si ricorda che è considerato venditore anche colui che, da privato, vende una macchina ad un altro utilizzatore o venditore.

Obblighi per i costruttori

Le macchine agricole immesse in commercio devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute descritte in maniera dettagliata nella Direttiva Macchine (www.ispesl.it/linee_guida/tecniche/LGDirettivaMacchine.pdf) e devono essere corredate di:

- √ dichiarazione di conformità;
- √ libretto d'istruzione, uso e manutenzione in italiano;
- ✓ marcatura CE.

Obblighi per i venditori

- ✓ <u>Vendita di macchine (nuove o usate) marcate CE</u>: il venditore verifica il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e consegna all'acquirente la documentazione di corredo fornita dal costruttore.
- ✓ <u>Vendita di macchine (usate) non marcate CE</u>: il venditore è tenuto ad effettuare gli eventuali adeguamenti tecnici ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, attestare la conformità e fornire il libretto di istruzioni.





Obblighi per i noleggiatori

Chiunque noleggia o concede in uso macchine senza conduttore, anche gratuitamente, deve attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.

Deve acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio o della concessione della macchina, una dichiarazione del datore di lavoro (utilizzatore) che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del suo uso che devono essere adeguatamente formati ed addestrati.

Obblighi per i privati

In caso di permuta contro un nuovo acquisto, è opportuno specificare nell'atto di compravendita la seguente dicitura: "la macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

Anche il semplice prestito a titolo gratuito di una macchina agricola o forestale comporta la necessità di adempiere ad alcune norme specifiche; in particolare colui che dà in prestito deve verificare il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, attestare le conformità e fornire il libretto delle istruzioni.





RISCHI CARATTERISTICI

Serbatoio Olio Combustibile



Il Decreto Ministeriale del 19/03/1990 stabilisce che le aziende agricole possono installare ed utilizzare contenitori-distributori mobili per liquidi di categoria C (olio combustibile) all'interno dell'azienda stessa. Il contenitore-distributore deve possedere precise caratteristiche:

- ✓ può contenere al massimo 9.000 litri;
- √ deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno;
- ✓ deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
- ✓ deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- ✓ in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili idonei;
- ✓ gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla L. 186/1998.

Il personale addetto all'approvvigionamento del combustibile deve ricevere un'adeguata formazione sui rischi specifici che comporta lo svolgimento di tale attività e il datore di lavoro deve garantire che venga valutato il rischio chimico per questa mansione specifica e che siano presenti e rispettate opportune procedure operative.

Stoccaggio merci: foraggi mangimi e cereali

Di seguito sono riportate una serie di semplici ma importanti regole da osservare durante lo svolgimento di attività connesse allo stoccaggio delle merci:

- 1. Proteggersi con mascherine ed occhiali per evitare l'inalazione e l'irritazione degli occhi da patrte di materiali pulverulenti.
- 2. Stoccare le balle e rotoballe in modo ordinato tenendo conto della possibilità di caduta della stesse.
- 3. Accatastare le balle e rotoballe a "colonna" fino ad un massimo di 3 piani per evitare





che queste cadano improvvisamente e travolgano l'operatore; per stoccaggi superiori ai 4 piani utilizzare cavi rompitratta.

- 4. Accatastare le rotoballe "a rotoli", cioè appoggiandole a terra per il bordo curvo, ponendo dei cunei sui lati esterni per evitarne il rotolamento.
- 5. Usare il caricatore (frontale o posteriore) solo su una trattrice dotata di cabina, telaio o arco di protezione. Infilare le forche direttamente nella parte basale delle rotoballe oppure impiegare dispositivi a pinza.
- 6. Accertare che non vi siano altre persone nel raggio di azione del caricatore.
- 7. Non fumare o accendere fuochi nelle aree di stoccaggio di paglia, foraggi e mangimi, verificando la presenza di un estintore per la prevenzione degli incendi.
- 8. Usare carri miscelatori-desilatori sfacendo attenzione a non operare vicino agli organi in movimento.





MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione cioè l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Particolarmente importanti, all'interno del servizio sono le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che deve essere nominato direttamente dal datore di lavoro, e del Medico Competente.

Se l'azienda presenta un numero di lavoratori inferiore a trenta è lo stesso datore di lavoro che, dopo aver frequentato corsi specifici, può fare il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione.

Le misure di prevenzione prevedono:

- a) interventi di carattere tecnico
 - adozione di opportuni dispositivi di protezione collettiva (DPC),
 - regolare manutenzione delle macchine degli impianti
- b) interventi sull'uomo
 - utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI),
 - sorveglianza sanitaria
 - formazione, informazione ed addestramento.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di misure preventive e protettive tipiche del comparto agricolo.

Interventi tecnici	Interventi sull'uomo
Ordinaria e straordinaria manutenzione delle macchine, delle apparecchiature e degli impianti	Guanti per la protezione degli arti superiori in caso di manipolazione di agenti chimici o materiale organico di diversa natura
Cinture di sicurezza dei trattori e delle macchine	Tute e mascherine da indossare durante la distribuzione dei fitofarmaci alle colture e operazioni che comportano un'esposizione a polveri
Telaio di protezione dei trattori	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente che comprende visite mediche preventive e periodiche,





Interventi tecnici	Interventi sull'uomo
	accertamenti sanitari, protocolli diagnostici, giudizi di idoneità
Segnaletica di sicurezza (cartelli di divieto, di obbligo e di pericolo)	Regolare e periodica formazione dei lavoratori
CASSETTA DI MEDICAZIONE	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si definisce Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI devono essere conformi a specifiche norme e devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e tenere conto delle esigenze di salute del lavoratore.

Il datore di lavoro è responsabile dell'acquisto dei DPI, della consegna a ciascun dipendente e dell'addestramento all'uso.

Esistono una serie di obblighi anche per i lavoratori che:

- 1. devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione;
- 2. non vi possono apportare modifiche di propria iniziativa;
- 3. segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.





GESTIONE DELLE EMERGENZE

Un ulteriore obbligo del datore di lavoro è quello di organizzare la gestione delle emergenze del servizio antincendio e del primo soccorso sia garantendo la presenza dei mezzi necessari a gestire situazioni di pericolo, come ad esempio estintori, cassette del primo soccorso, piani di emergenza, sia individuando e formando i lavoratori che devono occuparsi di queste situazioni di emergenza.